

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1061)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

col **Ministro delle Finanze**

(VALSECCHI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 12 APRILE 1973

Acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi
di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di assicurare una decorosa ed adeguata sistemazione delle scuole e degli istituti di cultura all'estero in immobili di proprietà demaniale, già da tempo vivamente sentita, poggia su un complesso di ragioni che attengono alle peculiari caratteristiche funzionali degli immobili stessi, in relazione alla loro specifica destinazione. È noto, infatti, che le istituzioni scolastiche devono disporre di

aule capaci, di ampi corridoi per il rapido passaggio delle classi, di adeguati servizi sanitari, di locali per la biblioteca e per i laboratori scientifici. Analoghe particolari esigenze sussistono altresì per le istituzioni culturali, per le quali è veramente indispensabile poter disporre di idonei locali per la biblioteca, per la raccolta dei giornali e delle varie pubblicazioni, per la tenuta degli schedari, per gli archivi fotografici, per le aule

per i corsi di lingua opportunamente attrezzate con materiale audiovisivo, per le conferenze, eccetera. Vi sono quindi precise esigenze di carattere funzionale, cui non possono ovviamente rispondere immobili di norma destinati ad abitazioni od uffici.

Non mancano, poi, esigenze di carattere diverso, quale, ad esempio, quella di evitare che l'istituto o la scuola siano costretti a sgomberare i locali occupati (con conseguenti aggravii di spesa ed oneri non lievi, specie per quanto attiene al trasferimento della biblioteca, alla revisione dei cataloghi, eccetera), allorchè il proprietario ne chieda, a termini di contratto, la disponibilità ovvero pretenda aumenti del canone di locazione in misura così gravosa da porre le scuole o gli istituti in condizioni di serie difficoltà.

È infine da considerare che la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole consentirà di realizzare una effettiva e sensibile economia della spesa sostenuta attualmente per il pagamento dei canoni di locazione.

Il presente disegno di legge è inteso, appunto, a soddisfare le molteplici e pressanti esigenze connesse alla disponibilità, da parte delle istituzioni culturali e scolastiche italiane all'estero, di sedi adeguate e funziona-

li. A tal fine, autorizza la spesa complessiva di lire 3.000.000.000, ripartita in ragione di lire 500.000.000 per sei anni finanziari consecutivi a decorrere dal 1973, per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

È inoltre autorizzata la vendita — o la permuta, per particolari ragioni di convenienza o di utilità — dei beni immobili disponibili di pertinenza del patrimonio dello Stato situati all'estero e adibiti a scuole ed istituti di cultura, quando la loro conservazione risulti non conveniente o non più rispondente agli scopi per i quali gli immobili stessi vennero costruiti o acquistati (articolo 3).

È infine prevista (articolo 4) l'assegnazione allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, nel limite massimo di lire 2 miliardi, delle somme ricavate dalla vendita o dai conguagli delle permutate, da utilizzare per la ricostruzione o l'acquisto di stabili, da destinare a sedi di scuole e di istituti di cultura, in luogo di quelli venduti o permutati ovvero per far fronte ad ulteriori e comprovate esigenze che si dovessero manifestare nel periodo dal 1973 al 1978.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 3.000.000.000, da ripartire in ragione di lire 500.000.000 per sei anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1973, per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 500.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1973 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

È autorizzata la vendita dei beni immobili disponibili, adibiti a sede di scuole e di istituti di cultura, di pertinenza del patrimonio dello Stato e situati all'estero, quando la loro conservazione al detto patrimonio risulti non conveniente e non risponda agli scopi per i quali gli immobili stessi vennero costruiti o acquistati.

Essi verranno indicati con decreto da emanarsi dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.

La vendita può essere effettuata a trattativa privata o mediante licitazione privata, quando il valore degli immobili, ragguagliato in valuta italiana, non superi rispettivamente lire 15.000.000 e lire 30.000.000; in tutti gli altri casi la vendita sarà effettuata mediante il sistema dei pubblici incanti.

Qualora sussistano particolari ragioni di convenienza o di utilità, da indicarsi nel de-

creto di cui al secondo comma del presente articolo, i beni immobili disponibili di pertinenza dello Stato potranno essere ceduti in permuta di altri immobili qualunque sia il loro valore.

Se la legge locale vieta il trasferimento di beni immobili, gli immobili di cui ai precedenti commi possono formare oggetto di negozi consentiti dalla stessa legge locale che permettano di perseguire indirettamente gli scopi della vendita o della permuta.

Nei paesi, in cui non si rende possibile, a termine della legge locale, l'esperimento dell'asta pubblica e della licitazione privata e che saranno determinati con decreti del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, l'alienazione degli immobili può avere luogo mediante contratti di vendita o di permuta a trattativa privata qualunque sia il valore degli immobili.

Art. 4.

I ricavi derivanti dalla vendita ed i conguagli delle permutate di cui al precedente articolo 3 affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

In relazione ai versamenti di cui al precedente comma, con decreti del Ministro del tesoro saranno effettuate assegnazioni di fondi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, in aggiunta a quelli autorizzati dalla presente legge, nel limite massimo di lire due miliardi. Tali fondi saranno impiegati, ove possibile, per la ricostruzione e l'acquisto di stabili da destinare a sedi di scuole e di istituti di cultura, in luogo di quelli venduti o permutati, ovvero in relazione a comprovate esigenze che si dovessero manifestare tra il 1973 ed il 1978 oltre a quelle a cui si farà fronte con la spesa indicata nell'articolo 1 della presente legge.